



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 37

6^a COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

483^a seduta: martedì 2 maggio 2017

Presidenza del presidente Mauro Maria MARINO

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 6, 9
* BLUNDO (M5S)	8
CASERO, vice ministro dell'economia e delle finanze	3, 6
VACCIANO (Misto)	5
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	10

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

I lavori hanno inizio alle ore 16,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-03341, presentata dal senatore Vacciano e da altri senatori.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, con l'interrogazione in esame si chiedono notizie relative al contributo dell'amministrazione statale ai Comuni che hanno ospitato o sono stati confinanti con una centrale nucleare, previsto dall'articolo 4, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito dalla legge 24 dicembre 2003 n. 368, alla luce della sentenza n. 14894 del 22 luglio 2016, emessa dalla II sezione civile del Tribunale di Roma. Tale decisione, nel riconoscere che l'amministrazione statale non aveva integralmente corrisposto le somme dovute alle città ricorrenti, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento in solido della somma di circa 100 milioni di euro. Gli interroganti hanno, altresì, sottolineato che altri Comuni, come il Comune di Latina, non si erano attivati per tempo ed erano, pertanto, rimasti esclusi dal citato provvedimento giurisdizionale.

L'Avvocatura dello Stato, peraltro, continuano gli interroganti, aveva proposto un appello inammissibile («stante la mancanza di elementi essenziali per la validità dell'azione»), con conseguente idoneità della predetta sentenza a passare in giudicato.

Al riguardo, giova preliminarmente riportare un sintetico *excursus* giuridico-normativo, ricordando che l'articolo 4, comma 1, del predetto decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 358 del 23 dicembre 2003, prevede l'attribuzione di misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare, il cui ammontare annuo, ai sensi del successivo comma 1-*bis*, è definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro (componente MCT) per ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

Lo stesso comma 1-*bis*, come successivamente modificato dall'articolo 7-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, introdotto in sede di conversione dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, prescrive che il contributo di cui sopra sia assegnato annualmente con deliberazione del CIPE, sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), valutata la pericolosità dei rifiuti, e sia ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del Comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa Provincia e in misura del 25 per cento in favore dei Comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto. Occorre contestualmente rammentare che l'articolo 1, comma 298, della legge finanziaria per il 2005 ha assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al richiamato comma 1-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368. In relazione alle richiamate disposizioni legislative, l'attribuzione delle citate misure compensative, come fatto presente dal Ministero dell'ambiente, presuppone: la proposta dell'ISPRA attraverso la predisposizione di un documento tecnico che riporti le stime di inventario radiometrico riferito ai soli siti che ospitano le centrali nucleari e gli impianti del ciclo del combustibile nucleare (produttori detentori del «comparto energetico»), nonché, sulla base di tale stima e della valutazione della pericolosità dei rifiuti ivi considerati, utilizzando i parametri previsti dalla norma di riferimento, una motivata proposta di ripartizione tra gli enti locali aventi diritto al beneficio, espressa in termini percentuali, tenuto conto delle quote attribuibili a ciascun sito, relativamente all'annualità di riferimento; l'emanazione del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, qualora condivida e faccia propria la proposta di ripartizione dell'ISPRA, a sua volta provveda alla determinazione del contributo complessivamente disponibile per ciascuno dei siti e degli enti beneficiari, per l'annualità considerata, da trasmettere al CIPE quale proposta di competenza; alla proposta ministeriale, come sopra riferito, segue la deliberazione del CIPE per l'assegnazione dei contributi spettanti agli enti locali, aventi diritto alla cui erogazione provvede, poi, direttamente la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), già denominata Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Si ritiene di interesse segnalare quanto riportato dal Ministero dell'Ambiente anche in relazione alla «assegnazione» delle risorse, che le deliberazioni del CIPE, a partire dalla n. 111 del 2008, hanno previsto che i contributi assegnati venissero destinati a «interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale». Tale generica previsione

è stata più avanti maggiormente qualificata a decorrere dalla deliberazione CIPE n. 41 del 2013, relativa all'annualità 2011, prevedendo, nello specifico, i seguenti ambiti nei quali gli interventi conseguenti dovevano essere realizzati: tutela delle risorse idriche, bonifica dei siti inquinati, gestione dei rifiuti; difesa e assetto del territorio, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della biodiversità, difesa del mare e dell'ambiente costiero, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, interventi per lo sviluppo sostenibile. Veniva previsto, altresì, che il Ministero dell'Ambiente provvedesse a relazionare annualmente al CIPE circa l'utilizzo delle risorse da parte degli enti beneficiari sulla base dei riscontri che questi ultimi erano tenuti a rendere. In particolare, sono attualmente pubblicati sul sito Internet istituzionale del Ministero stesso le relazioni afferenti alle annualità 2008-2009, 2010 e 2011, mentre quella relativa agli anni 2012 e 2013 è in corso di ultimazione. Per quanto attiene ai contributi afferenti all'annualità 2014, è stato richiesto, nel marzo 2017, al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri l'inserimento della ripartizione del contributo all'ordine del giorno della prima seduta utile del CIPE. Per quel che riguarda l'annualità 2015, si rileva di essere ancora in attesa da parte dell'ISPRA della proposta di ripartizione, corredata dall'inventario radiometrico, riferito al 31 dicembre 2015, dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare, recentissimamente sollecitato.

Tutto ciò premesso, per quanto attiene agli specifici risvolti giurisdizionali richiamati dai senatori interroganti, si rappresenta che con nota del 10 gennaio 2017, il presidente della II sezione del tribunale di Roma ha confermato che il giudice adito, dopo aver dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda, ha affermato che il contributo statale era dovuto nella sua interezza, nonostante la previsione dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (che dispone il versamento del 70 per cento di esso nel bilancio dello Stato), giudicando quest'ultima una disposizione avente natura «meramente contabile». Lo stesso presidente ha aggiunto che, per quanto di sua conoscenza, la sentenza in questione è la prima emessa dal tribunale di Roma in questa materia.

Allo stato, il presidente della Corte di appello di Roma ha rappresentato che avverso la sentenza del tribunale è stato proposto appello dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato e che la causa è pendente dinanzi alla prima sezione civile della Corte di appello di Roma, la quale, con ordinanza dell'8 febbraio 2017, ha accolto l'istanza di sospensiva della provvisoria esecuzione presentata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. La causa è stata rinviata al 5 dicembre 2018 per la precisazione delle conclusioni.

VACCIANO (*Misto*). Signor Presidente, è evidente che la risposta è attinente alla complessità della materia. Al di là della questione meramente giurisdizionale, cioè al fatto che ci sono dei ricorsi – approfondi-

remo poi anche la questione della correttezza dei termini della richiesta di appello – c'è un altro problema. La serie di normative citate tracciava un quadro che sostanzialmente fotografava una situazione in cui tutto sarebbe andato come doveva andare. Io posso fare l'esempio di Latina, la mia città, in cui erano previsti una serie di *step* che avrebbero portato la centrale nucleare a Brownfield nel 2023 e a Greenfield nel 2035, sempre che ci fosse stato il deposito nazionale che, al momento, però, rimane un po' in un limbo. Questo vuol dire che noi, in teoria, dovremmo avere una situazione completamente diversa dall'attuale situazione della centrale di Latina entro il 2023. Questo fotografa la mia situazione e immagino fotografi anche la situazione di altri siti che ospitano impianti nucleari. Ribadisco pertanto che non posso che essere parzialmente soddisfatto, nel senso che mi è stato raccontato come stanno andando le cose, ma anche insoddisfatto, perché ritengo che il Governo dovrebbe prendere atto innanzitutto dello stato reale della dismissione dei siti nucleari. Ripeto, io posso fare l'esempio di Latina, perché qui vi è un reattore particolare, a grafite, che al momento attuale nel mondo nessuno sa come smantellare. Quindi difficilmente si tornerà a Greenfield nel 2035 e probabilmente finirà come Černobyl', facendo sopra un cappotto di cemento armato.

Detto questo, sarebbe il caso di trovare forse una soluzione transattiva, perché oggettivamente per i prossimi cinquanta-cento anni la popolazione delle zone limitrofe alla centrale nucleare di Latina subirà questa servitù, nel vero senso del termine subire, con ciò che la questione ambientale comporta; ricordiamo che a Latina la centrale nucleare è situata a tre-quattro chilometri dal mare, dal turismo balneare e, dall'altra parte, vicino ai campi coltivati. Oggettivamente non si tratta di una situazione molto felice ed essa si protrarrà, a mio avviso, per i prossimi cinquanta-sessant'anni. Mi dichiaro pertanto parzialmente soddisfatto, perché la risposta c'è stata, anche se oggettivamente ritengo che ci sia la necessità, da parte del Governo, di trovare una soluzione transattiva con la nostra città e con le altre città che hanno siti nucleari.

Approfitto, infine, per ricordare al vice ministro Casero che rimane ancora sospesa la questione Sogin-Consip sui controlli che si dovrebbero effettuare e su chi li dovrebbe effettuare in materia di appalti Sogin-Consip.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-03588, presentata dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, con l'interrogazione a risposta orale n. 3-03588 della senatrice Blundo ed altri, vengono richiesti chiarimenti in merito al *quantitative easing*, in particolare riguardo l'attuazione data ai programmi di acquisto di titoli da parte della Banca d'Italia e alla relativa rappresentazione di bilancio.

Al riguardo, la Banca d'Italia, sentita in proposito, ha fatto presente che allo scopo di far fronte ai rischi derivanti da un periodo troppo pro-

lungato di bassa inflazione, nel mese di gennaio 2015 il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha annunciato un programma ampliato di acquisto di attività finanziarie nel quale, agli acquisti già in essere di obbligazioni bancarie garantite e di *asset-backed securities*, sono stati aggiunti quelli di titoli emessi da amministrazioni e agenzie pubbliche dell'area dell'euro e da istituzioni europee. Inizialmente il programma prevedeva l'acquisto sul mercato secondario di 60 miliardi di titoli al mese a livello di Eurosystem almeno sino al mese di settembre 2016; alla fine del 2015 la sua durata è stata estesa almeno sino al mese di marzo 2017. Nel 2016 il Consiglio direttivo ha deciso un ulteriore ampliamento del programma, innalzando gli acquisti mensili da 60 a 80 miliardi e includendo nel novero dei titoli acquistabili le obbligazioni in euro emesse da società non bancarie con elevato merito di credito; la sua durata è stata estesa almeno sino al mese di dicembre 2017. Contestualmente è stato anche deciso che dal prossimo mese di aprile l'ammontare degli acquisti ritornerà al livello di 60 miliardi al mese.

Le modalità di attuazione del programma sono state decise dal Consiglio direttivo della BCE. Gli acquisti nell'ambito del CBPP3 sono condotti sia dalla BCE sia dalle banche centrali nazionali, queste ultime in base alla quota di partecipazione al capitale della BCE; quelli nell'ambito del PSPP sono eseguiti dalla BCE per il 10 per cento del totale e dalle banche centrali nazionali (BCN) per la restante parte; i titoli dell'ABSPP sono presenti solo nel bilancio della BCE. Gli interventi nell'ambito del CSPP sono effettuati da sei banche centrali nazionali (oltre alla Banca d'Italia, le banche centrali nazionali di Belgio, Finlandia, Francia, Germania e Spagna). Nei programmi che prevedono acquisti da parte di tutto l'Eurosystem si segue un criterio di specializzazione: ciascuna banca centrale nazionale è il primario acquirente sul mercato del proprio Paese, mentre la BCE acquista titoli di ogni giurisdizione.

Anche i criteri di rilevazione e di rappresentazione contabile nei bilanci delle banche centrali nazionali sono stati definiti dalla BCE. Le banche centrali nazionali, infatti, redigono il proprio bilancio in conformità alle regole riportate nella *guideline* contabile (atto di indirizzo della BCE del 3 novembre 2016, n. 34) che prevede, per i titoli dell'APP, la rilevazione nell'attivo di stato patrimoniale alla voce 7.1 (titoli detenuti per finalità di politica monetaria).

La BCE pubblica con frequenza settimanale il valore aggregato a livello di Eurosystem degli acquisti nell'ambito di ciascun programma incluso nell'APP e con frequenza mensile informazioni sull'ammontare e sulla durata residua media dei titoli acquistati nell'ambito del PSPP disaggregate per Paese degli emittenti. Alla fine di febbraio 2017 la consistenza complessiva dell'APP a livello di Eurosystem aveva raggiunto 1.697,6 miliardi. La Banca d'Italia nei propri documenti di bilancio fornisce un'informativa ampia e dettagliata sul programma, in particolare, con riferimento al bilancio 2015.

Nella relazione sulla gestione è stata fornita una descrizione dell'APP (pagine 6 e 7) e delle attività di politica monetaria (pagine 9 e 10) con

l'indicazione delle consistenze dei due programmi (CBPP3 e PSPP) acquistati e iscritti nel bilancio della Banca (tavola 1 – pagina 10); nella Nota integrativa sono state fornite informazioni ancora più dettagliate, tra le quali: il criterio di valutazione (pagina 30), l'ammontare degli acquisti effettuati nell'anno (tavola 9 – pagina 41) e il valore di mercato di tali titoli (tavola 10 – pagina 42). La consistenza dei titoli dell'APP detenuti dalla Banca d'Italia alla fine del 2015 era complessivamente pari a 95,6 miliardi (contro i 4,7 miliardi nel 2014), a fronte di un totale di 649,9 miliardi a livello di Eurosystem; gli acquisti della Banca d'Italia sono avvenuti nel pieno rispetto delle modalità di attuazione decise dalla BCE.

Il programma sta comportando un progressivo ampliamento della dimensione dei bilanci delle banche centrali dell'Eurosystem, in quanto gli acquisti di titoli all'attivo determinano un corrispondente incremento di base monetaria immessa nel sistema, che contabilmente viene rilevata tra le passività. Più in dettaglio, pur non esistendo una corrispondenza automatica fra variazioni di singole attività e passività, l'ampia liquidità creata dagli acquisti di titoli può, a parità di altre condizioni, determinare in contropartita una riduzione di altre attività finanziarie (ad esempio, il rifinanziamento alle istituzioni creditizie) oppure un aumento di componenti del passivo (ad esempio, banconote in circolazione, depositi delle banche, debiti intra Eurosystem), oppure una combinazione tra i due effetti, in funzione del comportamento degli operatori economici e bancari.

La combinazione delle voci di bilancio interessate varia nel tempo e non è omogenea tra le diverse banche centrali. Nel bilancio 2015 della Banca d'Italia si può in particolare osservare che l'aumento dei titoli dell'APP (più 91 miliardi) ha trovato sostanziale contropartita, da un lato, nella riduzione delle operazioni del rifinanziamento a istituzioni creditizie (meno 36 miliardi) e, dall'altro, nell'incremento dei depositi delle banche (più 9 miliardi) e dei debiti intra Eurosystem (più 40 miliardi). Questi ultimi derivano dai pagamenti *cross-border* effettuati dalle banche operanti sul sistema Target2, a loro volta influenzati dall'andamento della bilancia dei pagamenti. Non appaiono pertanto condivisibili i dubbi degli interroganti circa la possibile violazione delle norme sul falso in bilancio da parte della Banca d'Italia, che ha operato, dal punto di vista contabile, in totale coerenza con le norme dettate in ambito BCE.

BLUNDO (*M5S*). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario per la risposta molto dettagliata. Da quanto pubblicato al momento in cui ho depositato l'interrogazione, la chiarezza dei movimenti intercorsi all'interno della Banca d'Italia non risultava. La relazione con la BCE è sicuramente stretta e interdipendente.

A questo punto, appare chiaro – e ci fa piacere conoscere – che non ci siano state violazioni di norme sulla trasparenza, come richiesto nell'interrogazione. Ritengo quindi che resti ancora da capire perché i valori della BCE e quelli della Banca d'Italia siano così diversi. Tra l'altro, gli investimenti che sono stati fatti per quanto riguarda la Banca d'Italia

determinano comunque dei ritorni che lo Stato potrebbe avere in base ai *quantitative easing*, quindi a questa nuova immissione di liquidità.

Mi ritengo pertanto parzialmente soddisfatta dalla risposta e spero che in seguito ci sia una maggiore conoscibilità delle ricadute sull'economia reali derivanti dalla manovra del *quantitative easing* e quindi sulle percentuali che la Banca d'Italia dovrebbe restituire.

PRESIDENTE. Ringrazio il vice ministro Casero e la senatrice Blundo, che ha sollevato una questione che interessa tutta la Commissione. Avverto che, d'intesa con il rappresentante del Governo e con gli interroganti, lo svolgimento delle interrogazioni 3-03605 e 3-03666 è rinviato ad altra seduta.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 16,25.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

VACCIANO, BIGNAMI, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, PEPE, CASALETTO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

con la sentenza n. 14894 del 22 luglio 2016, il giudice della II sezione civile del Tribunale di Roma ha riconosciuto che l'amministrazione statale non ha integralmente corrisposto le somme relative al contributo che legittimamente spettano, o dovrebbero spettare, alle città che ospitano o confinano con una centrale nucleare in via di dismissione e impianti del ciclo di combustibile nucleare;

nello specifico, ad intentare causa nel 2011 furono solo i Comuni di Ispra (Varese), Rotondella (Matera), Saluggia (Vicenza), Caorso (Piacenza), Trino (Vicenza), Piacenza, Minturno (Latina) e Sessa Aurunca (Caserta), ed è evidente che le città nominate sono solo una parte dei Comuni vittime di questa decurtazione che, secondo il Tribunale di Roma, è indebita. Il Comune di Latina, nonostante ospiti sul proprio territorio un'ex centrale nucleare, è rimasto escluso da questo procedimento giudiziario poiché le due amministrazioni che hanno preceduto quella attuale, a tempo debito, non hanno provveduto ad inserire la città pontina tra le parti della causa poi vinta lo scorso luglio dai Comuni menzionati;

considerato che:

il magistrato ha condannato in primo grado la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Cipe ed il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento in solido della somma complessiva di circa 100 milioni di euro relativa alla parte di contributi non versati ma previsti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 314 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 368 del 2003, il quale stabilisce misure di compensazione territoriale per quei siti che ospitano centrali nucleari e affini. La causa era scaturita da un'interpretazione della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'articolo 1, comma 298, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), che ha comportato il taglio del 70 per cento dei fondi destinati ai Comuni interessati dal decreto-legge n. 314 del 2003;

le misure compensative sono regolate dall'articolo 4 citato, il quale al comma 1-*bis* indica che una delle componenti della tariffa elettrica (A2) corrisponde al contributo che viene assegnato «annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), valutata la pericolosità dei rifiuti, ed è ripar-

tito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto». Il presente alinea è stato introdotto, insieme all'attuale comma 1, da modifiche apportate dal legislatore con il comma 560 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) e con l'articolo 7-ter del decreto-legge n. 208 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2009, modifiche successive alla legge n. 311 del 2004 con la quale è stata introdotta la decurtazione (mai espressamente citata) del 70 per cento della portata finanziaria totale della voce A2 destinata agli enti locali a compensazione dei disagi ambientali derivanti dalla servitù nucleare. È evidente che nel comma 1-bis dell'articolo 4 non lascia intendere alcuna corresponsione parziale della voce A2 della tariffa elettrica;

è a conoscenza degli interroganti che la sentenza sembra essere ormai passata in giudicato e che l'appello tempestivo nel frattempo proposto dall'Avvocatura dello Stato risulterebbe inammissibile, stante la mancanza di elementi essenziali per la validità dell'azione;

considerato inoltre che al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 314 del 2003 si legge «Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, le misure sono trasferite al territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla allocazione dei rifiuti radioattivi», frase che, a parere degli interroganti, apre ad una necessaria riflessione. Alla luce della decurtazione del 70 per cento della compensazione territoriale e visti i ritardi con cui negli anni è stato portato avanti lo smantellamento degli impianti nucleari soggetti a *decommissioning*, tale disposto, seppure pensato sulla base di un'auspicata contemporaneità tra minori somme da destinare a compensazione territoriale a fronte dell'avanzamento dell'azione di dismissione, pone i Comuni ospitanti ex centrali nucleari o impianti del ciclo di combustibile nucleare in una posizione di svantaggio economico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che l'appello giudiziario presentato dall'Avvocatura contenga elementi di grave criticità che ne pregiudicano (o possono pregiudicarne) la stessa ammissibilità;

quali disposizioni abbia adottato, o intenda adottare, per far fronte al rilevante debito scaturente dalla sentenza citata, ritenuto che la sentenza del giudice civile in primo grado è immediatamente esecutiva;

se non ritenga opportuno aprire un confronto con le amministrazioni diverse da quelle partecipanti al contenzioso originario, poiché appare inutile avviare un nuovo contenzioso pur a fronte di un chiaro disposto giurisdizionale;

se ritenga utile avviare un confronto con gli enti locali aventi diritto alle utilità economiche, definendo anche con provvedimenti aventi forza di legge, modalità e termini del pagamento del contributo, arretrato e futuro, al fine di consentire l'utilizzo effettivo delle risorse per le finalità ambientali previste dalla norma.

(3-03341)

BLUNDO, GIARRUSSO, PUGLIA, MARTELLI, GIROTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il *quantitative easing* (QE), ossia l'operazione di acquisto di titoli di Stato e di altro tipo da parte delle banche per immettere nuovo denaro nell'economia europea, è stato avviato nell'aprile 2015 con 60 miliardi di euro al mese per tutta l'area euro. Il procedimento prende le mosse dall'attribuzione della funzione monetaria alla BCE (Banca centrale europea) dall'articolo 128 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale attribuisce alla stessa «il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione»;

dalla relazione al bilancio 2015 della BCE sulle operazioni di politica monetaria risulta che: «Le operazioni convenzionali di politica monetaria sono attuate a livello decentrato dalle BCN [banche centrali nazionali] dell'eurosistema e di conseguenza non hanno alcun impatto diretto sul bilancio della BCE». Pertanto, la creazione di valori monetari del QE dovrebbe riflettersi solo nei bilanci 2015 delle banche centrali dell'area euro e dunque, per quanto di competenza, in quello della Banca d'Italia; considerato che per quanto risulta agli interroganti:

a fine anno 2015, valori monetari creati dall'aprile 2015 e a disposizione della Banca d'Italia dovrebbero essere stati calcolati per ogni Stato appartenente all'area euro in base alle quote di partecipazione di ciascuna banca centrale al capitale della BCE;

nel 2015, la quota della Banca d'Italia è stata del 12,31 per cento e determinata in base a parametri legati al PIL e alla popolazione di ciascun Paese; si tratterebbe di circa 66,74 miliardi di euro;

il potere esclusivo di emettere moneta determina un incremento delle attività, perché, a fronte dei valori creati ed impiegati soprattutto in titoli pubblici, non vi sono nel passivo debiti reali corrispondenti;

nel maggio 2016 la Banca d'Italia, ha pubblicato la relazione annuale al bilancio del 2015, dalla quale sembrerebbe che la funzione di rilevare tali «debiti fittizi» venga svolta da due voci: «banconote in circolazione» e «Passività v/l'eurosistema». Il conto «banconote in circolazione» riporta un importo di 174,324 miliardi di euro, ma di fatto non presenterebbe un aumento di banconote in circolazione, come sembra suggerire l'incremento di 9,797 miliardi di euro rispetto al 2014. Nell'attivo di bilancio vi è la posta rettificativa «crediti netti derivanti da allocazione di banconote intra Eurosistema» di 32,296 miliardi di euro, per cui il valore delle banconote effettivamente messe in circolazione nel 2015 è dato dalla differenza di 174,324 con 32,296 cioè 142,028 miliardi di euro. Con un

calcolo analogo il valore delle banconote in circolazione nel 2014 (164.527 meno 22.368) è di 142,159 miliardi di euro;

inoltre, il QE avrebbe dovuto portare ad un aumento delle banconote in circolazione; dalle scritture contabili, invece, sembrerebbe esserci stata una diminuzione di circa 131 milioni. Questo vuol dire che i 66,47 miliardi di euro dovrebbero essere riportati, come per le «banconote in circolazione», tra le variazioni del passivo nell'altro conto «passività v/l'eurosistema», unico conto che insieme a «banconote in circolazione» ha valori consistenti, ma ad ogni modo valori ben lontani dai 66,24 miliardi del QE;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

da una valutazione degli altri conti del passivo compresi il capitale, le riserve e le rivalutazioni (pari a circa 8,9 miliardi di euro) sembrerebbe che non sia stata utilizzata tutta la potenzialità del QE;

risulterebbero poco trasparenti gli effetti della politica monetaria sul bilancio della Banca d'Italia anche in relazione alla natura delle due voci citate;

ad avviso degli interroganti, il bilancio della Banca d'Italia, tacendo sulla natura di debiti fittizi delle due voci, violerebbe le norme sulla trasparenza e non sarebbe opportuno che la stessa, nelle relazioni successive, indichi, nel commento alle voci del bilancio del 2016, la natura di debiti fittizi di tali conti o se vi siano altri conti che esplicano la funzione indicata per i due conti;

si ritiene quindi che la Banca d'Italia abbia posto in essere una politica monetaria non rispondente alle finalità espansive del QE,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'effettivo importo del QE e se ritenga che la Banca d'Italia abbia utilizzato tutto il potenziale del QE stesso;

se non ritenga che gli effetti dell'operazione posta in essere violino le norme in materia di falso in bilancio;

nel rispetto dell'autonomia ed indipendenza della Banca d'Italia, quale sia la valutazione in merito alla coerenza della condotta dell'istituto bancario centrale, rispetto alle finalità espansive del *quantitative easing*.

(3-03588)

